

L'ammissione al seminario di candidati usciti o dimessi da seminari o istituti di vita consacrata

Commenti alla normativa CEI

di G. Paolo Montini

Il Presidente della Conferenza episcopale italiana promulgava alla fine di marzo del 1999¹ il decreto generale, approvato nella XLV Assemblea Generale della medesima Conferenza², svoltasi dal 9 al 12 novembre 1998, e ratificato dalla Congregazione per i vescovi il 22 febbraio 1999, avente a oggetto disposizioni circa l'ammissione in seminario di candidati usciti o dimessi da altri seminari o da case di formazione di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica. Il decreto generale era autorizzato da un mandato speciale (cf can. 455 § 1) della Sede Apostolica, contenuto nell'istruzione *Con la presente*, emanata in data 8 marzo 1996 dalla Congregazione dei seminari e de-

¹ Non è agevole per la verità stabilire la data della promulgazione del decreto generale. La norma infatti citata dal decreto di promulgazione del presidente della CEI, ossia l'art. 16 § 3 dello statuto della CEI, recita: «Le deliberazioni hanno efficacia dopo che, avuta la *recognitio* della Sede Apostolica, sono state promulgate con decreto del Presidente della Conferenza Episcopale, e diventano esecutive un mese dopo la data della pubblicazione nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana", salva diversa disposizione». Nonostante l'oscurità della norma, la data di promulgazione può essere considerata il 31 marzo 1999 (data apposta al fascicolo «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana»). Inspiegabilmente però il decreto di promulgazione stabilisce che il decreto generale «entri in vigore un mese dopo la pubblicazione, a partire cioè, dal 27 marzo», che è la data apposta al decreto di promulgazione. Visto che appare un po' stravagante (ancorché formalmente non impossibile: cf can. 9) che il vigore della legge sia stato retrodatato di qualche giorno rispetto alla promulgazione, si potrebbe ragionevolmente interpretare che il 27 marzo deve considerarsi la data a partire dalla quale computare il mese, dopo il quale il decreto sarà in vigore: ciò sarebbe pertanto accaduto il 28 aprile 1999.

² Il decreto generale non ottenne invece la prescritta maggioranza nella XLIV Assemblea Generale della CEI, svoltasi a Roma dal 18 al 22 maggio 1998. Poiché gli atti della XLV Assemblea Generale della CEI non sono a tutt'oggi pubblicati, si dovrà far riferimento esclusivamente agli *Atti della XLIV Assemblea Generale, Roma, 18-22 maggio 1998*, s.l. s.d. Per il nostro argomento in essi appaiono la relazione di monsignor Agostino Vallini, vescovo ausiliare di Napoli (*Illustrazione della delibera circa l'ammissione di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose, ibid.*, pp. 207-215), cui segue il testo proposto della delibera (*I Schema, ibid.*, pp. 216-220) e l'esito della votazione (cf *ibid.*, p. 221), e gli interventi dei vescovi sulla delibera (si veda *Verbale delle sessioni, ibid.*, pp. 362-372 e *passim*). La delibera fu respinta, dopo una prima votazione annullata «per il fatto che molti Vescovi ausiliari, ritenendo di non aver diritto di voto, non hanno votato» (cf *ibid.*, p. 374), per 36 voti contrari e tre schede bianche su 201 votanti (cf *ibid.*, p. 221).

gli istituti di studi³. La Conferenza episcopale italiana è stata fra le conferenze più sollecite nell'utilizzare il mandato speciale⁴.

Ambito di vigenza del decreto generale

Il decreto generale, nell'alveo del mandato speciale in cui s'inserisce, riguarda anzitutto i seminari diocesani, interdiocesani e regionali d'Italia⁵, quelli cioè dipendenti direttamente dall'autorità del singolo vescovo diocesano o di più vescovi diocesani.

Sono esclusi, pertanto, i seminari pontifici, i seminari di rito orientale, i seminari delle prelatore personali nonché le case di formazione, comunque denominate, in cui avviene la formazione dei candidati agli ordini sacri di membri appartenenti a istituti di vita consacrata e società di vita apostolica sia di diritto pontificio sia di diritto diocesano. Quest'ultima ampia area, in cui il decreto non vige⁶, è in parte supplita attraverso un vigoroso richiamo alla volontaria applicazione

³ L'istruzione (prot. n. 157/96) «alle Conferenze Episcopali circa l'ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose» non è stata promulgata né pubblicata ufficialmente. Si può leggere in EV 15, nn. 384-394: la traduzione italiana del testo francese riportato non è quella (ufficiale) della Congregazione, che si userà in questo articolo. È composta da due parti: I. *Il problema e la sua storia*; II. *Proposte di soluzioni*. Il mandato speciale è formulato al n. 2 della II parte: «In considerazione del fatto però che tali norme [i.e. can. 241 § 3 e *Ratio institutionis sacerdotalis*] sono rimaste in molti casi inefficaci, si rende necessario provvedere alla loro applicazione. Si ritiene pertanto opportuno che siano le stesse Conferenze Episcopali ad assumersi tale compito, per il quale, con questa Istruzione, la Sede Apostolica conferisce a loro, a norma del CIC, can. 455, § 1, uno speciale mandato e le autorizza a emanare, a norma del CIC, can. 455, §§ 2-3, i necessari "decreta generalia". Nel caso presente si tratterebbe di emanare appropriate norme procedurali, atte a promuovere in questo campo la mutua collaborazione tra i Vescovi e tra i seminari nell'interesse di un maggior bene comune». Dal decreto generale della Conferenza episcopale tedesca si viene a conoscenza che l'istruzione ebbe due redazioni, entrambe datate 8 marzo 1996 e protocollate 157/96: la prima, sotto forma di lettera, in II.2 non menzionava il mandato speciale («Si ritiene [...] opportuno che siano le stesse Conferenze Episcopali ad assumersi tale compito, riferendosi a tale fine al can. 455, CIC, secondo il quale possono essere autorizzate a emanare "decreta generalia" per regolare alcune loro necessità e situazioni particolari»); l'altra, inviata il 14 settembre 1996, è nella forma di istruzione ed è quella conosciuta, riferita sopra e che si citerà in seguito.

⁴ Alla fine dell'anno 2000 risultavano dodici le conferenze episcopali che avevano emanato norme specifiche al riguardo: Ecuador (1996), Paraguay (1997), Brasile (1997), Portogallo (1997), Perù, Guatemala, Bolivia, Messico (1997), Irlanda, Germania (1998), Italia (1998) e Stati Uniti (2000): il testo è disponibile in www.nccbuscc.org/vocations). Delle conferenze episcopali cui è apposto l'anno, si è avuto a disposizione il testo integrale del decreto generale, ancorché non nella sua formulazione definitiva, promulgata dopo la debita *recognitio*, bensì in una copia dattiloscritta. Nell'articolo si farà pertanto riferimento a questi decreti generali disponibili, avvertendo che il testo ufficiale promulgato potrà subire lievi mutamenti formali.

⁵ È pertanto compreso il seminario dell'Ordinariato militare. Sono parimenti soggetti alle norme del decreto generale i seminari *Redemptoris mater*, per la loro natura diocesana costantemente sottolineata (cf B. ESPOSITO, *Un nuovo tipo di seminario? I seminari diocesani missionari «Redemptoris Mater»*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 12 [1999] 95-122).

⁶ La ragione principale della non vigenza è legata allo strutturale limite della potestà esercitata dalle conferenze episcopali, che non può che riguardare le Chiese particolari, cui presiedono i vescovi membri della conferenza medesima. Una ragione secondaria si deve rinvenire nell'ampia e incisiva normativa propria che concerne in questa materia gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica: cf cann. 643 § 1, 3° e 5°; 643 § 2; 644; 645 § 2.

da parte degli istituti di vita consacrata: «Le presenti disposizioni [...] sono comunicate ai superiori maggiori [...] per favorire, su una materia delicata e di interesse comune, una disciplina uniforme nel discernimento dei candidati al ministero ordinato, tenuta anche presente la peculiarità propria del ministero presbiterale da esercitare nelle Chiese particolari rispetto a quello svolto negli istituti di vita consacrata e nelle società di vita apostolica» (art. 3)⁷.

La normativa del decreto generale concerne i seminari maggiori (cf can. 235 §§ 1-2) nonché i seminari minori, per i quali la normativa dovrà subire i necessari adattamenti, richiesti dalle peculiarità istituzionali dei seminari minori o dalle particolarità dei soggetti interessati (cf art. 2)⁸.

La normativa non riguarda invece i candidati al diaconato permanente, né coloro che svolgono la formazione in case costituite o determinate all'uopo (cf can. 236, 1°), né coloro la cui formazione non è legata all'abitazione comune (cf can. 236, 2°).

La fattispecie considerata dal decreto generale consiste nella richiesta di ammissione al seminario (che si denominerà nel prosieguo, per brevità, *ad quod*, cioè di arrivo) da parte di una persona che è stata dimessa o ha abbandonato volontariamente un altro seminario⁹

⁷ Per la verità anche il terzo capoverso dell'art. 1.6 tenta di supplire a questa ampia lacuna: «Qualora venga presentato per l'ordinazione diaconale o presbiterale un candidato accolto in un istituto di vita consacrata o in una società di vita apostolica contro il parere del Vescovo, questi non deve promuovere all'ordinazione (cf can. 1052 § 3)». Il parere contrario, di cui qui si tratta, visto il contesto del decreto generale, non può che essere il parere dato autonomamente o su istanza dei superiori quando il candidato, uscito o dimesso dal seminario diocesano, è stato accolto dai superiori in un istituto di vita consacrata o in una società di vita apostolica. La negazione del vescovo di procedere all'ordinazione sacra ha rilievo diverso a seconda che si tratti di un istituto o società di diritto pontificio o di diritto diocesano. Nel primo caso le lettere dimissorie per l'ordinazione sacra sono emesse dal superiore maggiore (cf can. 1019 § 1) e al rifiuto del vescovo di procedere all'ordinazione il candidato può rivolgersi a un qualsiasi vescovo in comunione con la Sede Apostolica (cf can. 1021); nell'altro caso è lo stesso vescovo diocesano che è competente a emettere le lettere dimissorie (cf can. 1019 § 2) e un suo eventuale rifiuto per molti istituti o società di diritto diocesano diverrebbe definitivo. Nel primo come nell'altro caso appare comunque eccessivo un automatico rifiuto all'ordinazione: il colloquio tra vescovo e superiore mancato all'inizio, nell'ammissione del candidato, deve essere supplito almeno alla fine, alla vigilia dell'ordinazione, per verificare se vi siano *in quel momento* le condizioni per procedere all'ordinazione sacra. Non è un caso che il *I Schema* fosse più cauto in questo, prescrivendo solo che il vescovo «non è tenuto ad accettare le lettere dimissorie e a promuovere all'ordinazione» (art. 1.6, p. 219). L'impressione di premere sugli istituti di vita consacrata con questa norma era attutita nel *I Schema* in quanto si prevedeva, come in parallelo, che il vescovo *a quo* interpellato poteva «dichiarare che, in ogni caso, non permetterà l'esercizio del ministero presbiterale nella propria diocesi al richiedente eventualmente ordinato» contro il suo parere (*l. cit.*): norma poi tralasciata.

⁸ Tale equiparazione permette di superare alcune incertezze che potrebbero nascere, ma non hanno ragion d'essere, circa l'anno propedeutico al seminario maggiore.

⁹ Un ampliamento interessante della fattispecie si ha nel decreto generale della Conferenza episcopale tedesca, che considera anche il caso in cui un candidato abbia inoltrato richiesta di ammissione in vista dell'ordinazione sacra e sia stato rifiutato ossia non sia stato ammesso (cf n. 1a). Dal momento che la fattispecie esula sia dal prescritto del can. 241 § 3 sia dal mandato speciale della Sede Apostolica, ancorché oggetto di ratifica, il prescritto del decreto generale è invalido e si può considerare proposto all'attenzione dei vescovi che lo ritengono opportuno.

(che si denominerà nel prosieguo, per brevità, *a quo*, cioè di partenza). Ancorché per brevità in seguito si userà la denominazione «seminario *a quo*», esso può essere in realtà o un qualsiasi seminario per la formazione al presbiterato (latino o orientale, pontificio o diocesano o interdiocesano o regionale, maggiore o minore) oppure il postulato, il noviziato, lo juniorato o la stessa semplice appartenenza o piena incorporazione a un istituto religioso o a una società di vita apostolica, sia di diritto pontificio sia di diritto diocesano. In realtà qualora una persona sia appartenuta a un istituto religioso o a una società di vita apostolica, nel momento in cui richieda l'ammissione in un seminario, ricade nella normativa del decreto generale. Lo esige la larga denominazione usata dal can. 241 § 3 («ex alieno seminario vel istituto religioso»), di cui il decreto generale si pone quale esecuzione. Non importa pertanto l'uso della denominazione «case di formazione degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica», che si ritrova nel decreto generale e che è imprecisa. Infatti da un lato è restrittiva, poiché non prende in considerazione il caso che il candidato al seminario *ad quod* abbia già concluso l'iter formativo: si pensi a un membro laico di un istituto religioso che abbia già emesso la professione con voti temporanei e, al termine degli stessi, chieda di essere ammesso in un seminario diocesano. Dall'altro lato è estensiva poiché comprende anche gli istituti secolari nella denominazione «istituti di vita consacrata», mentre il can. 241 § 3 e il mandato speciale considerano unicamente gli istituti religiosi, cui si possono aggiungere le società di vita apostolica, ma certamente non gli istituti secolari.

Elementi procedurali imposti dal decreto generale CEI

Per favorire una conoscenza adeguata, facilitare un'applicazione precisa nonché servire a una riflessione ulteriore, vengono offerti in forma ordinata e schematizzata gli elementi procedurali che devono essere osservati e messi in pratica per giungere a un'ammissione legittima al seminario di alunni dimessi o usciti da un seminario o da una casa di formazione di un istituto di vita consacrata e di una società di vita apostolica.

Domanda scritta del candidato

Il candidato deve presentare al vescovo diocesano del seminario *ad quod* domanda scritta, in cui chiede di essere ammes-

so¹⁰. La domanda è presentata al rettore, ma è indirizzata o intestata al vescovo diocesano.

La lettera dev'essere motivata, ossia deve contenere:

– i motivi generali per i quali il candidato chiede di essere ammesso al seminario (vocazione divina; ordinazione sacra e incardinazione futura; servizio ministeriale alla diocesi; ministero in favore del popolo di Dio): i motivi saranno tanto più specifici quanto più il cammino seminaristico entro il quale chiede di essere inserito è avanzato verso l'ordinazione sacra;

– i motivi che hanno determinato l'abbandono o la dimissione del seminario *a quo*;

– la dichiarazione «che il proprio direttore spirituale, esplicitamente interrogato e richiesto, non lo ha sconsigliato dal persistere nel proposito di accedere agli ordini sacri» (n. 1).

Incombenze del rettore del seminario ad quod

Si tratta ovviamente di attività che il rettore compie in forma vicaria rispetto al vescovo diocesano, al quale incombe l'obbligo di tutta la procedura e che pertanto in ogni momento può avocarla a sé in tutto o in parte, e ai cui risultati non è tenuto se non in quanto la ritenga svolta legittimamente ed efficacemente. Tutto quanto si attribuisce al rettore si deve pertanto intendere riferito in linea di principio al vescovo diocesano.

Al rettore incombono svariati obblighi che si potrebbero distinguere in tre categorie: acquisizione di documenti; acquisizione di conoscenze; disposizioni di strumenti per l'ulteriore conoscenza.

– Acquisizione di documenti

Il rettore deve anzitutto richiedere una dichiarazione scritta del rettore del seminario *a quo*. La dichiarazione deve contenere:

– il curriculum del candidato: ossia tutte le indicazioni delle tappe della permanenza in seminario, nonché dell'eventuale curriculum scolastico colà compiuto e il curriculum più propriamente seminaristico, che può comprendere l'ammissione tra i candidati al diaconato e al presbiterato, i ministeri e le esperienze pastorali;

¹⁰ Non sempre è risaputo o è agevole conoscere se un candidato è uscito o è stato dimesso da un seminario o da un istituto di vita consacrata o da una società di vita apostolica, tanto più che non esiste, strettamente parlando, un obbligo del candidato di rivelare sue precedenti appartenenze a seminari o istituti (si veda invece, al contrario, per i religiosi il can. 643 § 1, 5°). Per questo motivo è da apprezzare il decreto generale della Conferenza episcopale tedesca che impone l'obbligo a ogni candidato al seminario di fornire indicazioni su sue precedenti appartenenze (cf n. 1). Tale ampliamento della domanda scritta, con l'indicazione esplicita di quest'obbligo a tutti i candidati, sarebbe opportuna anche in Italia.

– le cause che hanno determinato l'abbandono o la dimissione nel seminario *a quo*, espresse in modo completo, ossia dettagliato, così che siano tutte le cause di fatto determinanti e non solo le maggiori o le sufficienti o le occasionali.

Inoltre il rettore deve richiedere il parere scritto motivato del parroco o di un sacerdote che conosca effettivamente il candidato e l'abbia seguito nel cammino ecclesiale.

Ancorché non si tratti originariamente di documenti, saranno utilmente affidati a una relazione scritta:

– i risultati ottenuti dai colloqui che il rettore del seminario *ad quod* «di norma» avrà con il rettore del seminario *a quo*;

– la conoscenza ottenuta dal sacerdote che guida il tempo di prova eventualmente predisposto.

Anche l'accesso al direttore spirituale da parte del candidato, durante l'eventuale periodo di prova predisposto, sarà documentato da una certificazione del medesimo direttore di spirito, naturalmente relativa al solo fatto che si sia verificato un sufficiente colloquio.

– Acquisizione di conoscenze

Il rettore deve acquisire una conoscenza diretta del candidato e ciò richiede tempo e arte pedagogica per colloqui e incontri prolungati. Tutto questo permetterà anche una prima verifica del contenuto delle informazioni ricevute. Nessun documento può sostituire o rendere superfluo questo vero e autentico ministero pastorale del rettore, che si può rendere conto personalmente del soggetto ed esercitare già un'attività formativa nei confronti del medesimo. Anche di questa conoscenza personale acquisita il rettore utilmente farà una relazione scritta.

È giudicato «opportuno» che la conoscenza diretta del candidato sia incrementata attraverso un periodo di prova¹¹. La prova sarà finalizzata a verificare «la disponibilità del soggetto al dialogo e la capacità di accogliere le osservazioni ricevute». Si tratta pertanto non già di una prova pastorale, ma di un'acquisizione sul campo (ossia attraverso la compartecipazione di educatore e educando a un'attività o esperienza pastorale) della conoscenza del candidato. Il tempo e l'energia che questa prova richiedono, come pure l'opportunità di una verifica a più voci del candidato, portano alla designazione di un sacerdote, «scelto dal rettore d'intesa con il Vescovo», che guida il candidato in questa

¹¹ L'art. 1.5 del *I Schema* era ancora più blando: «Se le circostanze lo consigliano, si può richiedere un adeguato periodo di prova» (*Atti della XLIV Assemblea Generale...*, cit., p. 218).

prova. Questo sacerdote stenderà una relazione scritta dell'esperienza e delle sue conclusioni quanto a conoscenza del candidato.

– Disposizioni di strumenti per l'ulteriore conoscenza

Secondo i criteri generali che reggono questa delicata materia, qualora la verifica sinora debitamente svolta non abbia permesso che si approdasse a risultati certi, «per una migliore valutazione del caso [...] è opportuno chiedere la consulenza di un perito». Tale consulenza può anzitutto svolgersi sugli atti (documenti e relazioni) fino ad allora acquisiti. Potrebbe anche richiedere «un'eventuale ulteriore verifica sul soggetto», fermo restando ovviamente quanto stabilito nel can. 220¹².

Incombenze del vescovo diocesano del seminario ad quod

Nel caso in cui tutte le precedenti risultanze siano positive, ossia conducano verso l'ammissione al seminario, il vescovo diocesano del seminario *ad quod* deve interpellare il vescovo diocesano o il superiore maggiore del seminario *a quo*. L'interpellanza ha un duplice scopo. Da un lato informare il vescovo diocesano che si è disposti ad ammettere il candidato. Dall'altro si richiede un (ulteriore) parere in ordine a tale candidato.

La decisione

Il decreto generale prevede modalità diverse a seconda che la decisione cui si giunge sia negativa, ossia di non ammettere il candidato in seminario, oppure positiva.

Nel primo caso la decisione è comunicata all'interessato per iscritto¹³.

Nell'altro caso, la decisione di ammettere al seminario è redatta per iscritto dal rettore del seminario; è «opportunamente» motivata

¹² In merito al rispetto del can. 220 nell'ammissione al seminario si vedano le osservazioni e la bibliografia in G.P. MONTINI, *L'Ordine sacro (cann. 1008-1054)*, in AA.VV., *La funzione di santificare della Chiesa. XX Incontro di Studio Passo della Mendola - Trento, 5-9 luglio 1993*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano 1995, pp. 153-154 (soprattutto note 20-23).

¹³ L'art. 1.9 aggiunge che «non è suscettibile di impugnazione». L'affermazione poteva essere più accurata. Probabilmente si intendeva dire, ciò che risulta assolutamente pacifico, che non v'è diritto all'ammissione al seminario. Ciò tuttavia non esclude la possibilità di ricorso al Dicastero competente della Curia romana «*propter quodlibet iustum motivum*» (cf can. 1737 § 1; cf pure can. 1739) e, sotto limitatissimi ulteriori aspetti, al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Forse a questa distinzione fa riferimento il mutamento avvenuto fra «ricorso» (art. 1.9 *I Schema*, p. 220) e «impugnazione» (art. 1.9 testo definitivo). Probabilmente era opportuno tralasciare questa menzione, così come altre norme, che pure valgono per questi atti amministrativi singolari (ammissione, non-ammissione), sono state omesse (cf, per esempio, cann. 51; 55-57).

ed è comunicata all'interessato, al rettore del seminario *a quo* nonché al vescovo diocesano o al superiore maggiore *a quo*.

Rilievi critici

Efficacia dei rimedi predisposti dal decreto generale

Il decreto generale cade in una materia che ha visto moltiplicarsi gli interventi specifici da parte di varie autorità, soprattutto della Sede Apostolica. Un esame dell'efficacia dei rimedi e delle soluzioni predisposte deve prendere le mosse da quanto finora era stato previsto.

Il Codice piano-benedettino prevedeva cautele particolari nel can. 1363 § 3:

«Coloro che sono dimessi da altri Seminari o da un istituto religioso non siano ammessi al Seminario, se prima il Vescovo, anche sotto vincolo di segreto, non abbia richiesto dai Superiori o da altri notizie sulla causa della dimissione e sui costumi, sull'indole e l'ingegno di coloro che sono stati dimessi, ed abbia constatato che non vi è nulla in loro che meno convenga allo stato sacerdotale. I Superiori devono, per obbligo grave di coscienza, fornire le notizie richieste e conformi alla verità»¹⁴.

La normativa codiciale, pur chiara, non frenò gli abusi; anzi gli effetti negativi del fenomeno si aggravarono, se la Santa Sede dovette ricorrere al grave rimedio dell'avocazione a sé di tutti i casi in cui era richiesto un passaggio a un seminario di un seminarista o un religioso uscito o dimesso da un altro seminario o dal suo istituto¹⁵. Neppure dopo le pur ampie concessioni di potestà ai vescovi diocesani avvenute all'indomani del concilio Vaticano II si desistette dall'urgere la validità della riserva alla Santa Sede del caso¹⁶.

¹⁴ «Dimissi ex aliis Seminariis vel ex aliqua religione ne admittantur, nisi prius Episcopus etiam secreto a Superioribus aliisque notitias requisierit de causa dimissionis, ac de moribus, indole et ingenio dimissorum, et certo compererit nihil in eis esse quod sacerdotali statui minus conveniat; quas notitias, veritati conformes, eorum conscientia graviter onerata, suppeditare Superiores debent» (can. 1363 § 3).

¹⁵ Con il decreto *Consiliis initis*, 25 luglio 1941, la Sacra Congregatio de religiosis e la Sacra Congregatio de seminariis et studiorum universitatibus decretavano che ogni passaggio di un soggetto da famiglia religiosa a seminario e viceversa dovesse essere sottoposto al giudizio della Sede Apostolica (AAS 33 [1941] 371). Il decreto ricevette interpretazioni estensive e conferme da successivi responsi (cf SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, 8 marzo 1945 [X. OCHOA, *Leges ecclesiae*, II, Romae 1969, n. 1819]; EAD., litterae circulares, 12 gennaio 1950 [*ibid.*, n. 2100]). Con il decreto *Solemne habet*, 12 luglio 1957, la Sacra Congregatio de seminariis et studiorum universitatibus avocava a sé il giudizio pure sui candidati all'ammissione in seminario provenienti da altri seminari (AAS 49 [1957] 640). I decreti non furono mai estesi ai territori di missione dipendenti da Propaganda Fide (cf 28 ottobre 1957; 11 gennaio 1958 [*ibid.*, nn. 2699 e 2722]); furono più volte ribaditi con accenti prevalentemente restrittivi (cf SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, 6 febbraio 1958; 19 marzo 1963 [*ibid.*, nn. 2728 e 3107]).

¹⁶ Cf SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, 12 aprile 1967 (*ibid.*, n. 3549).

La promulgazione del nuovo Codice di diritto canonico, mentre normava la fattispecie nel can. 241 § 3, restituiva ai vescovi diocesani la competenza, eliminando la riserva alla Santa Sede:

«Se si tratta di ammettere chi sia stato dimesso da un altro seminario o istituto religioso, si richiede inoltre [*i.e.* oltre a quanto prescritto per ogni candidato nei §§ 1-2] l'attestato del rispettivo superiore soprattutto sulla causa della sua dimissione o uscita»¹⁷.

Dopo il Codice e con il ritorno alla competenza ordinaria dei vescovi diocesani si moltiplicarono gli appelli alla prudenza e, di fronte ad abusi sempre più frequenti e gravi, si prospettarono varie possibilità di intervento specifico. Si escluse il ritorno alla riserva alla Santa Sede¹⁸. L'occasione di un intervento si presentò con la revisione della *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis*. Fu inserito un brevissimo accenno al n. 39c:

«Il vescovo ha l'obbligo grave di fare una ricerca specialmente sulle cause della dimissione di coloro che sono stati dimessi da un altro seminario o da un istituto religioso»¹⁹.

L'esiguità dei risultati ottenuti con il rinnovamento della *Ratio fundamentalis* e il conseguente aggiornamento delle *rationes* nazionali, spinse la Congregazione ad affrontare il tema nella Plenaria del 1992 e ad autorizzare e suggerire infine alle conferenze episcopali l'emanazione di un decreto generale sulla problematica²⁰.

Il decreto generale della Conferenza episcopale italiana, inserendosi in questa vicenda storica e in questo contesto normativo, opera scelte prevalentemente procedurali, ossia volte a ordinare in modo chiaro e esplicito i passaggi che sono contenuti implicitamente nella normativa. Indica nominativamente i responsabili; stabilisce documenti e procedure; invita a rispettare il naturale contenuto delle prescrizio-

¹⁷ «Si agatur de iis admittendis, qui ex alieno seminario vel instituto religioso dimissi fuerint, requiritur insuper testimonium respectivi superioris praesertim de causa eorum dimissionis vel discessus».

¹⁸ «Petizioni della riconferma dei due Decreti [*i.e.* 8 marzo 1945; 12 luglio 1957] non sono state accolte dall'Autorità Superiore, e ciò da una parte per rispettare le responsabilità e i diritti nativi dei Vescovi, e dall'altra per non derogare in questo punto alla normativa canonica non appena entrata in vigore» (CONGREGAZIONE DEI SEMINARI E DEGLI ISTITUTI DI STUDI, istruzione, 8 marzo 1996, I, 4).

¹⁹ «Gravis incumbit episcopis obligatio investigandi praesertim de causis dimissionis eorum, qui ex alieno seminario vel instituto religioso dimissi fuerint» (CONGREGAZIONE PER L'ISTRUZIONE CATTOLICA, *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis*, 19 marzo 1985 [EV S1, n. 986]). Attirava l'attenzione su questa innovazione la stessa Congregazione con le lettere circolari *Ci permettiamo*, 9 ottobre 1986 [EV 10, nn. 949-952], in cui si invitavano gli episcopati a provvedere opportunamente nelle rinnovande *rationes*, che sarebbero poi state approvate dal Dicastero.

²⁰ Cf CONGREGAZIONE DEI SEMINARI E DEGLI ISTITUTI DI STUDI, istruzione, 8 marzo 1996, cit.

ni; applica principi generali sull'ammissione al seminario al caso in oggetto. Questa scelta contribuisce a rendere coscienti i vescovi diocesani della gravità delle scelte implicate nell'ammissione al seminario di ex-seminaristi.

Scarse appaiono invece le innovazioni normative in senso proprio per contrastare il fenomeno in modo efficace²¹. L'unica, forse, attiene all'art. 1.10:

«Non possono essere prese in considerazione le domande di ammissione di coloro che, dopo il diciottesimo anno di età, per una seconda volta hanno lasciato il seminario o l'istituto, o ne sono stati dimessi».

Non sono state invece recepite innovazioni normative proposte dall'istruzione della Congregazione («istituire, in seno alla Conferenza Episcopale, un organo con il compito di studiare, su richiesta dei Vescovi diocesani, gli eventuali ricorsi a loro rivolti, allo scopo di offrire loro un consiglio per la propria decisione»: II.3, 4° alinea) o escogitate da altre conferenze episcopali, quali, per esempio, la chiara distinzione di normative per i candidati dimessi e quelli usciti spontaneamente (Paraguay, Messico, Germania e Stati Uniti)²² oppure un tempo determinato (due anni) entro il quale non può darsi riammissione per il seminarista dimesso da un altro seminario (Stati Uniti).

Il foro interno e il direttore spirituale

Particolare perplessità e meraviglia suscita la disposizione inerente indirettamente il direttore spirituale e direttamente la direzione spirituale, contenuta nell'art. 1, 1, 2° capoverso. Merita di riprendere il testo nella sua interezza:

«In tale domanda [di ammissione] il richiedente espone le ragioni che hanno determinato l'abbandono o la dimissione e dichiara altresì che il proprio direttore spirituale, esplicitamente interrogato e richiesto, non lo ha sconsigliato dal persistere nel proposito di accedere agli ordini sacri».

²¹ L'efficacia, cui si accenna, deve essere intesa più in senso contenutistico (una proibizione netta di alcune fattispecie precisamente individuate, com'è nella natura della legge: si vedano al riguardo alcune richieste da parte di vescovi nella discussione del decreto, in *Atti della XLIV Assemblea Generale...*, cit., p. 366) che in senso formale, visto il prescritto del can. 88.

²² La mancata distinzione nel decreto generale della Conferenza episcopale italiana tra uscita spontanea o sollecitata e dimissione dal seminario (per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica vi sono normative specifiche) appare già sintomo del disagio che poi si manifesta esplicitamente nella problematica di una successiva ammissione. Avrebbe aiutato la soluzione di questo problema la chiara distinzione fra uscita e dimissione, corredata anche da una proceduralizzazione diversa dei provvedimenti. Questa mancata distinzione getta un po' di ombra sulla reale volontà di affrontare il problema della riammissione. In altre parole: perché optare per un'uscita quando vi sono i termini per una dimissione, se non precisamente per non precludere successive ammissioni?

Tralasciando alcune perplessità secondarie attinenti forse a fattispecie peculiari²³ o comunque superabili attraverso i comuni criteri interpretativi²⁴, permane un dubbio fondato di illegittimità della norma riportata. In essa infatti viene espresso l'obbligo giuridico per il candidato di riferire per iscritto, e pertanto pubblicamente, al vescovo diocesano e/o al rettore del seminario *ad quod* (ossia ad autorità di foro esterno) quanto fa parte della direzione spirituale avvenuta nel seminario *a quo* e in particolare che, a fronte di una precisa richiesta del seminarista, il direttore spirituale non ha sconsigliato dal persistere nel proposito di accedere agli ordini sacri²⁵.

Si potrebbe pensare di neutralizzare la portata probabilmente illegittima di questa normativa, sostenendone l'inutilità per l'assoluta carenza di possibilità di verifica cui la dichiarazione del candidato possa essere sottoposta, visto che il direttore spirituale non può essere interrogato né esprimere il proprio parere pubblicamente in ordine all'accesso al seminario del suo diretto (cf can. 240 § 2). La probabile illegittimità continuerebbe a persistere. E ciò sia per il fatto che la norma ne fa un obbligo al candidato. Inoltre per il fatto che, se il candidato, intendendo sottrarsi a uno spergiuro, dichiarando contro il vero che il direttore spirituale non lo abbia sconsigliato di procedere, tacesse e nella dichiarazione non dicesse alcunché, il vescovo diocesano e/o il rettore del seminario *ad quod* potrebbero giuridicamente dedurre contro la domanda di ammissione (cf can. 1531 § 2).

La vera posta in gioco però che permette di dubitare positivamente della legittimità della norma consiste nella sua contraddittorietà rispetto alla configurazione giuridica e alla natura della direzione spiri-

²³ A prescindere dal fatto che per i religiosi già professi non è previsto istituzionalmente il direttore spirituale, potrebbe non raramente avvenire il caso, soprattutto quando il seminarista decide volontariamente di lasciare il seminario, in cui non sia stato di fatto richiesto alcun parere al direttore spirituale e pertanto il candidato non potrebbe addurre alcuna dichiarazione al riguardo.

²⁴ Si pensi al caso, poi non così raro, di candidati che sono stati dimessi da seminari stranieri, a volte appartenenti a contesti sociali ed ecclesiali molto lontani dai nostri. Il parere negativo del direttore spirituale potrebbe essere legato al discernimento operato relativamente al modello di sacerdote (a volte molto stretto) elaborato in quella diocesi. In questo caso il candidato, dichiarando il parere negativo del direttore spirituale, dovrebbe necessariamente entrare *in medias res* sia della direzione sia dei criteri di discernimento di quella diocesi.

²⁵ Non è mancato chi in dottrina ha proposto una simile dinamica, ampliata al più ampio spettro della vita di seminario e non solo, pare, limitata all'ammissione o dimissione: «Dobbiamo poi precisare che il direttore spirituale dà ai singoli alunni il proprio voto sulla loro idoneità al presbiterato [...]. La proibizione di chiedere, da parte dei superiori di foro esterno, agli "spiritus directores" o ai "confessarii" il "votum" nelle decisioni circa le ammissioni agli ordini o le dimissioni dal seminario (can. 240, par. 2) non deve essere confusa con la funzione degli "spiritus directores" di dire agli alunni il proprio parere autorevole sulla loro idoneità agli ordini e quindi il dire da parte degli alunni ai loro superiori di foro esterno il giudizio espresso dagli "spiritus directores"» (FR. COCCOPALMERIO, *La formazione al ministero ordinato*, in «La Scuola Cattolica» 112 [1984] 240 e nota 66; i corsivi sono nel testo).

tuale, che è nata per essere una relazione spirituale, la cui profondità e libertà sono tutelate attraverso l'assoluto sganciamento dal foro esterno, concernente il governo e la disciplina ecclesiali. Tali tutele e garanzie costituiscono la condizione di possibilità per la realizzazione di una relazione spirituale di completo affidamento. Non incongruamente viene solitamente raffrontata tale relazione e le cautele che la concernono con la relazione che s'instaura nella celebrazione del sacramento della penitenza e nelle garanzie del sigillo sacramentale (cf cann. 983 e 1388) e della proibizione dell'uso delle conoscenze acquisite in confessione (cf can. 984). Certo si tratta di un'analogia, vista la dimensione e lo spessore del sacramento del perdono di Dio, ma non da sottovalutare. Basta infatti che le garanzie di libertà vengano un poco allentate, perché la specificità della relazione che s'instaura nella direzione spirituale degradi, mutandone la natura, ma soprattutto lasciando i seminaristi sprovvisti di una dimensione originale della propria formazione.

Non vale, nel caso, obiettare che il direttore spirituale non è richiesto di alcun parere contrario al suo dovere di riservatezza, derivantegli dalla natura della relazione spirituale; né vale sottolineare che il soggetto non è costretto a palesare alcunché della propria relazione spirituale, giacché tale richiesta segue una libera richiesta di ammissione in seminario, la quale ammissione è giuridicamente sprovvista di tutela giuridica, non potendo avanzare il candidato alcuna pretesa giuridicamente tutelata. La libertà della direzione spirituale e il suo conseguente sganciamento dalle decisioni disciplinari sono menomati infatti dalla semplice previsione giuridica dell'obbligo che, in un caso, il diretto avrà di manifestarne il contenuto.

«Di quale libertà godrebbe il seminarista nella direzione spirituale se sapesse incombergli l'obbligo di comunicare *ad extra* il giudizio maturato dal *director spiritus* in base alla propria manifestazione della coscienza? Senza contare che, se il *director spiritus* è pure confessore, delle due l'una: o il suo parere sull'idoneità dovrà essere formulato senza tener conto delle conoscenze acquisite in confessione (con almeno il pericolo di non essere completo) oppure s'impone al seminarista di rivelare un giudizio formulato con conoscenze acquisite in confessione»²⁶.

Conferma indiretta alle perplessità di diritto e di fatto, cui si è accennato, può provenire dalla notazione che la norma in oggetto non solo non

²⁶ G.P. MONTINI, *Il sacramento della penitenza negli istituti di vita consacrata, nei noviziati, nei seminari e nei collegi*, in AA.Vv., *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, a cura di E. Miragoli, Milano 1999, p. 177 nota 32.

trovava riscontro nel *I Schema* di delibera della CEI²⁷, ma appare un'esclusiva del decreto generale della CEI. L'istruzione della Congregazione dei seminari e degli istituti di studi non menziona, fra i suggerimenti che propone alle conferenze episcopali (cf II, 3), una norma che neppure si avvicini alla nostra. Nemmeno le conferenze episcopali che finora hanno legiferato hanno pensato a una siffatta normativa. Gli unici accenni al ruolo del direttore spirituale nei decreti finora emanati sono assolutamente condivisibili e all'interno del rigoroso rispetto della natura della direzione spirituale. Per la Conferenza episcopale messicana il candidato deve presentare la sua domanda di ammissione nel nuovo seminario «dopo aver consultato il suo direttore spirituale»²⁸. La Conferenza episcopale statunitense, nella parte di commento alla normativa che prevede necessariamente un periodo di tempo tra l'uscita o dimissione e l'ammissione in un nuovo seminario, rileva l'opportunità che in tale periodo il candidato ricorra alla guida di un direttore spirituale, che sia avvertito del delicato compito che deve svolgere nel discernimento spirituale²⁹.

La discrezione

Nel decreto generale si richiama al dovere della riservatezza in questo settore, che lo richiede certamente più di ogni altro. In particolare si sofferma su questo l'art. 1.12:

«Fatto salvo in ogni caso il rispetto del foro interno, le richieste di informazione e le informazioni rilasciate circa i candidati sono coperte da doverosa riservatezza in coerenza con il diritto alla buona fama e alla tutela dell'intimità personale (cf. can. 220), senza peraltro che ciò legittimi i responsabili a nascondere o dissimulare il vero stato delle cose relativamente a quanto può essere comunicato in foro esterno»³⁰.

²⁷ Cf *Atti della XLIV Assemblea Generale...*, cit., p. 217. Nella relazione (cf p. 212), nel *I Schema* e negli interventi avutisi in quella Assemblea (cf pp. 367, 369), al contrario, è stato unanimemente ribadito il rispetto per il foro interno sacramentale ed extrasacramentale. Si veda, per esempio, l'art. 1.8 del *I Schema* di delibera: «La necessaria distinzione tra il foro sacramentale e la responsabilità giuridica e pedagogica dei formatori al sacerdozio esige che lo stato di coscienza rivelato nella confessione non sia trasferito nella sede decisionale canonica del discernimento vocazionale. Ciò vale anche nel foro interno extrasacramentale per i direttori spirituali» (p. 219; il corsivo è nostro).

²⁸ «[...] después de haber consultado a su director espiritual» (I, 2: per il candidato uscito volontariamente). Nel caso di un candidato dimesso o espulso il decreto precisa: «[...] después de seria consulta a su director espiritual» (II, 9.1).

²⁹ Il commento subito comunque precisa che «la natura riservata del foro interno preclude a chi è chiamato ad ammettere al seminario di chiedere ai confessori o ai direttori spirituali» nelle materie oggetto di discernimento.

³⁰ Cf pure l'accento al «segreto, cui sono tenuti il confessore e il direttore spirituale» (art. 1.8). Non si comprende in verità la ragione per cui in questo testo si avverta che il segreto menzionato «non esime dall'obbligo gravissimo di dissuadere, con ogni energia, dal proseguire verso il sacerdozio i candidati che non sono in possesso delle virtù necessarie», dato che non appare nesso alcuno fra il segreto e l'eventuale

Ancorché il richiamo sia forte, non mancano e non mancheranno problemi nell'attuazione di questo obbligo di riservatezza. Sarà necessario interpretare le modalità di attuazione di quest'obbligo alla luce della normativa canonica sul diritto alla riservatezza³¹.

I principali problemi che si possono supporre attengono a due profili principali: la riservatezza dei dati verso terzi e l'accesso ai dati da parte dell'interessato.

Per quanto attiene al primo aspetto si dovrà far riferimento alla sicurezza nella custodia dei dati raccolti e al dovere professionale di mantenere il segreto su quanto si è venuto a conoscere in ragione dell'ufficio.

Per l'altro profilo, che coinvolge molteplici aspetti per molti versi nuovi e che probabilmente non era compito del decreto generale in oggetto affrontare, si possono solo avanzare alcune osservazioni, rimandando tutta la materia a una riflessione più approfondita e organica.

È fuori di dubbio il diritto della Chiesa di raccogliere, comunicare e conservare informazioni attinenti all'ammissione, dimissione e uscita da seminari e istituti di vita consacrata³².

Parrebbe, tuttavia, opportuno un maggiore coinvolgimento del candidato nella raccolta di informazioni, in modo tale da acquisire preventivamente il suo consenso, che grande importanza assume nell'equilibrio fra il rispetto reale e formale della riservatezza e i doveri istituzionali di coloro che sono rivestiti di autorità nella Chiesa. Quale fonte di ispirazione si potrebbero considerare le soluzioni proposte da alcune conferenze episcopali nella nostra materia.

La Conferenza episcopale statunitense ha stabilito, tra l'altro, quanto segue:

«Al momento della dimissione o dell'abbandono del seminario [...] il vescovo diocesano o il rettore del seminario devono informare per iscritto il seminarista che, nel caso in cui intenda richiedere altrove un'ammissione al seminario, rilevanti informazioni saranno comunicate ai responsabili di quella ammissione» (n. 1).

astensione dalla dissuasione. Maggior luce proviene dalla considerazione del *I Schema*, in cui l'attuale art. 1.8 era preceduto da un testo impegnativo (già citato), poi caduto, sulla tutela del foro interno.

³¹ Cf CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, decreto generale *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, promulgato in data 30 ottobre 1999 ed entrato in vigore il 1° maggio 2000 (in «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», 1999, 379-397). Una parte del dibattito sul decreto generale fu assorbita da questa problematica, allora molto più fluida in quanto il decreto generale sulla buona fama e riservatezza non era stato approntato. Di tale stato di cose partecipa anche l'intervento di monsignor Attilio Nicora, in *Atti della XLIV Assemblea Generale...*, cit., pp. 370-371.

³² Il decreto generale citato sulla tutela della riservatezza fa salvo nelle premesse il disposto del can. 269, 2° che prevede nella procedura di incardinazione un «attestato da parte del Vescovo diocesano di escardinazione, se necessario sotto segreto, sulla vita, sui costumi e sugli studi del chierico» (nota 8, 4° alinea del primo punto del *Premesso che*). Opportunamente si sarebbe potuto citare anche il disposto del can. 241 § 3, almeno per l'analogia della materia e della disposizione.

«Al momento della richiesta di ammissione il candidato dovrà permettere il rilascio ai responsabili dell'ammissione, vescovo diocesano o rettore, di tutte le informazioni rilevanti concernenti il suo abbandono o la sua dimissione da seminari o istituti di vita consacrata o società di vita apostolica. Questo permesso di rilascio dovrà essere sottoscritto dal candidato» (n. 4).

«Il rifiuto da parte di un candidato a dare questa liberatoria per le informazioni è motivo sufficiente per rigettare la domanda di ammissione» (n. 4).

«Inaccurate, incomplete o ingannevoli informazioni date dal candidato costituiscono causa sufficiente per rigettare la domanda di ammissione» (n. 4).

«Il candidato sarà informato delle informazioni comunicate in questo modo e che hanno rilevanza nella procedura di ammissione» (n. 4).

Conclusione

Nella problematica concernente l'ammissione in seminario di seminaristi usciti o dimessi da altri seminari si concentrano come in un punto le tensioni che attraversano la Chiesa³³, accentuate da fenomeni ulteriori della società di oggi, quali la mobilità, gli scambi culturali e le migrazioni. Non si coglierebbe però nel segno se non si riconoscesse che il nucleo del problema sta nella «*cleri sacra famas*», se così è lecito esprimersi, da cui non poche Chiese particolari e istituti di vita consacrata sono dominate, a causa della drammatica scarsità di clero di cui patiscono³⁴.

Proprio a cagione di questo, l'osservanza della normativa canonica e la vigilanza sulla medesima costituisce il punto di equilibrio e di bilanciamento delle varie e molteplici esigenze in gioco.

G. PAOLO MONTINI
Piazza S. Maria Maggiore, 5
00185 Roma

³³ Non si vorrebbe che fosse dimenticato quanto di positivo e di congruente con l'attuale impostazione ecclesiologica v'è nella richiesta di ammissione di seminaristi usciti o dimessi da altri seminari. Si potrebbe vedere in questa prassi, per esempio, un'analogia con lo scambio di clero fra le Chiese particolari (cf can. 271) e con la prassi molto favorita dell'escardinazione (cf can. 270), nonché come esito della formazione missionaria nei seminari (cf cann. 256 § 3; 257). Il decreto generale della Conferenza episcopale messicana ne accenna all'inizio: «I formatori devono rispettare sempre la libertà dell'alunno, aiutarlo a discernere se i motivi del cambio sono veri e sufficienti, anzi devono aiutare gli alunni a cambiare seminario, quando scoprono in loro i segni di una vocazione [alla vita] consacrata o missionaria, oppure l'attitudine al ministero in un'altra diocesi» (I.1). La stessa teologia della Chiesa locale, con l'evidenziazione di tratti propri a ogni Chiesa (sia per inculturazione sia per spiritualità e tradizione), può favorire la migrazione di chierici (e *a fortiori* di seminaristi) sulla base di una peculiare capacità a un modo di esercizio del ministero sacerdotale e soprattutto sulla sua strutturale dimensione e destinazione universale (cf *Presbyterorum ordinis*, n. 10; can. 1025 § 2).

³⁴ «La costante diminuzione delle vocazioni al presbiterato e il problema di invecchiamento del clero inducono molti Vescovi ad atteggiamenti "benevoli" e ad accogliere, in vista di una futura incardinazione, ex-seminaristi o ex-religiosi» (A. VALLINI, *Illustrazione...*, cit., p. 208).

